



Istituto di Istruzione
LORENZO GUETTI

Tione di Trento

STATUTO

Statuto

TITOLO I - Istituzione scolastica

Capo I: L'istituto

Art. 1 - *Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica*

Art. 2 - *Autonomia dell'istituzione*

Capo II: Principi generali e criteri di organizzazione

Art. 3 - *Principi generali dell'istituzione*

Art. 4 - *Criteri di organizzazione*

TITOLO II - Organi dell'istituzione autonoma

Capo I: Organi dell'istituzione

Art. 5 - *Organi*

Capo II: Organi di governo dell'istituzione

Il Consiglio dell'istituzione

Art. 6 - *Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio dell'istituzione*

Art. 7 - *Funzioni del Consiglio dell'istituzione*

Il Dirigente dell'istituzione

Art. 8 - *Funzioni del Dirigente dell'istituzione*

Il Collegio dei docenti

Art. 9 - *Composizione del Collegio dei docenti*

Art. 10 - *Funzioni del Collegio dei docenti*

Il Consiglio di classe

Art. 11 - *Composizione del Consiglio di classe*

Art. 12 - *Funzioni del Consiglio di classe*

Nucleo interno di valutazione

Art. 13 - *Composizione e durata in carica del Nucleo interno di valutazione*

Art. 14 - *Funzioni del Nucleo interno di valutazione*

Revisore dei conti

Art. 15 - *Nomina e durata in carica del Revisore dei conti*

Art. 16 - *Funzione del Revisore dei conti*

Consulta degli studenti

Art. 17 - *Costituzione*

Art. 18 - *Funzioni*

Consulta dei genitori

Art. 19 - *Costituzione*

Art. 20 - *Funzioni*

Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 21 - *Diritto di riunione e di assemblea*

Art. 22 - *Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico*

TITOLO III - Strumenti di programmazione e organizzazione

Capo I: Il Progetto d'istituto

Art. 23 - *Contenuti del Progetto d'istituto*

Art. 24 - *Approvazione e durata del Progetto d'istituto*

Capo II: La Carta dei servizi

Art. 25 - *Contenuti della Carta dei servizi*

Art. 26 - *Approvazione e durata della Carta dei servizi*

Capo III: Regolamento interno

Art. 27 - *Contenuti del Regolamento interno*

Art. 28 - *Approvazione e durata del Regolamento interno*

TITOLO IV – Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

Art. 29 - *Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti*

Art. 30 - *Diritti fondamentali degli studenti*

Art. 31 - Doveri fondamentali degli studenti

Art. 32 - Mancanze disciplinari e relative sanzioni

Art. 33 - Modalità di approvazione

TITOLO V – Dell'autonomia finanziaria

Art. 34 - Bilancio di previsione e conto consuntivo

TITOLO VI – Territorio

Capo I: Rapporti con il territorio

Art. 35 - Partecipazione a progetti e iniziative

Art. 36 - Modalità di partecipazione

TITOLO VII – Norme finali

Art. 37 - Approvazione, revisione e pubblicità dello Statuto

TITOLO I - Istituzione scolastica

Capo I: L'istituzione

Art. 1 - Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica

1. L'istituzione scolastica denominata Istituto di istruzione è intitolata al sacerdote giudicariense Lorenzo Guetti fondatore della Cooperazione Trentina, ed ha sede in Tione via Durone 53. Il presente Statuto costituisce il documento fondamentale dell'istituzione. L'istituzione è dotata di uno stemma che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento, come qui di seguito descritto: lo stemma rappresenta tre fasci di tre circonferenze tangenti internamente. La circonferenza di raggio maggiore di ciascun fascio è tangente esternamente alla circonferenza di raggio maggiore degli altri due. Le circonferenze di ciascun fascio sono di gradazione cromatica, più intensa nella circonferenza più interna, nei colori fondamentali giallo, rosso e blu. I tre fasci sono tagliati da una G stilizzata di colore nero, all'interno della quale i colori sono di tonalità leggermente più chiare.

Art. 2 - Autonomia dell'istituzione

1. L'istituzione scolastica denominata "Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti", di seguito indicata con il termine "istituzione", è nell'ambito del sistema educativo provinciale ente dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La L.P. 7 agosto 2006, n. 5 declina l'autonomia delle istituzioni scolastiche in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo. L'istituzione favorisce l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, assicurando lo sviluppo e la crescita personale, culturale, sociale e professionale dello studente e valorizzando la libertà d'insegnamento e la professione dei docenti.

2. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti, nonché il dialogo con le comunità locali.

Capo II: Principi generali e criteri di organizzazione

Art. 3 - Principi generali dell'istituzione

1. L'istituzione mette al centro della propria attività educativa e formativa la persona, e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.
2. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 33 e 34 della Costituzione, tenuto conto della tradizione sociale e culturale del Trentino e della specificità del territorio giudicariense, avuto riguardo della normativa sull'ordinamento scolastico e in particolare della L.P. n. 5 del 2006, l'istituzione si informa ai seguenti principi generali applicati agli ambiti:

a) territoriale

L'istituzione, consapevole della sua responsabilità nella formazione delle future generazioni, propone la propria azione in sinergia e collaborazione con i soggetti del territorio, assume, in misura delle proprie competenze e possibilità, un ruolo propositivo e di stimolo nell'azione e nelle dinamiche culturali, nell'evoluzione storica, sociale ed economica.

b) didattico

L'azione didattica è finalizzata a realizzare e garantire il diritto di apprendere nel rispetto delle esigenze formative degli studenti e della libertà di scelta educativa delle famiglie. Si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie e strumenti idonei a interpretare con efficacia e coerenza il Progetto d'istituto, nel rispetto del raggiungimento dei livelli essenziali previsti dai piani di studio, nella cooperazione e nel dialogo con le famiglie, e nell'adozione di procedure e di strumenti di verifica della propria azione.

- c) organizzativo
L'istituzione persegue l'obiettivo di un elevato grado di efficienza ed efficacia del proprio servizio formativo attraverso l'attivazione condivisa di modelli organizzativi flessibili, l'integrazione delle risorse professionali e umane, la diversificazione dei servizi erogati, l'introduzione di tecnologie innovative, il coordinamento dell'azione dei soggetti presenti nel proprio contesto territoriale attraverso la stipula di accordi e/o convenzioni.
- d) ricerca e sviluppo
L'istituzione promuove processi d'innovazione e sperimentazione attraverso la realizzazione di attività di ricerca pedagogica, didattica e organizzativa, di aggiornamento culturale professionale e di formazione in servizio del personale, di scambio e collaborazione tra i soggetti pubblici e/o privati competenti in materia di istruzione e formazione.
- e) finanziario
L'istituzione ottimizza l'utilizzo delle risorse finanziarie, si impegna nella ricerca di fonti di finanziamento anche presso enti e privati.
- f) gestionale
L'istituzione ottimizza la gestione della struttura, delle risorse tecnologiche, materiali e temporali, l'impiego delle risorse umane, nel rispetto degli obblighi contrattuali, anche avvalendosi di collaborazioni e consulenze esterne qualora all'interno dell'istituzione non siano reperibili le competenze richieste.

Art. 4 - Criteri di organizzazione

1. L'istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti principi organizzativi:
 - a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico alle finalità e obiettivi stabiliti nel Progetto d'istituto e ai bisogni formativi degli studenti, alle attese delle famiglie, al

- contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l'istituzione interagisce;
- b) differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
 - c) partecipazione attiva e responsabile di tutti gli operatori dell'istituzione, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi istituzionali e nell'ottica della più ampia condivisione del Progetto d'istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione dei giovani;
 - d) leale collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
 - e) programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo;
 - f) valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto d'istituto e in un'ottica di apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale, europea ed internazionale;
 - g) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, al fine di favorire una partecipazione ed un coinvolgimento più responsabili alla vita dell'istituzione a parte di studenti, famiglie e comunità;
 - h) valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità.

TITOLO II - Organi dell'istituzione autonoma

Capo I: Organi dell'istituzione

Art. 5 - Organi

1. Sono organi di governo dell'istituzione:
 - a) il Consiglio dell'istituzione;
 - b) il Dirigente dell'istituzione;
 - c) il Collegio dei docenti;
 - d) il Consiglio di classe;
 - e) il Nucleo interno di valutazione;
 - f) il Revisore dei conti.
2. Sono organi consultivi:
 - a) la Consulta degli studenti;
 - b) la Consulta dei genitori.
3. Il Consiglio dell'istituzione può individuare e costituire altri organismi utili per migliorare la vita dell'istituzione.

Capo II: Organi di governo dell'istituzione

Il Consiglio dell'Istituzione

Art. 6 - *Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio dell'istituzione*

1. Il Consiglio dell'istituzione è composto da 19 membri così suddivisi:
 - a) il Dirigente dell'istituzione;
 - b) otto rappresentanti dei docenti;
 - c) quattro rappresentanti dei genitori;
 - d) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
 - e) quattro rappresentanti degli studenti.
2. Il Consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché siano presenti almeno 10 membri.

3. Il Consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*).
4. Tutti i membri del Consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
5. Il Dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del Consiglio dell'istituzione.
6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5 della legge provinciale n. 5 del 2006.
7. Ai sensi di quanto definito dal Regolamento interno, possono partecipare ai lavori del Consiglio, limitatamente a definiti punti all'ordine del giorno e senza diritto di voto, esperti e/o rappresentanti del territorio designati/nominati dagli enti o dalle istituzioni di appartenenza.
8. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario. Qualora il responsabile amministrativo fosse eletto rappresentante della propria componente, fa parte del Consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario; in tal caso il responsabile amministrativo si astiene dalle votazioni che riguardano il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio, il conto consuntivo e il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale.
9. Il presidente è eletto fra i membri della componente genitori nel corso della prima seduta valida a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 7 - Funzioni del Consiglio dell'istituzione

1. Il Consiglio dell'istituzione è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione.
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione, e in particolare delle scelte didattiche definite dal Collegio dei docenti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
 - a) lo Statuto;
 - b) il Progetto d'istituto;
 - c) il Regolamento interno;
 - d) il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
 - e) la Carta dei servizi;
 - f) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
 - g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
 - h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
 - i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
 - j) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
 - k) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.
3. Il Consiglio dell'istituzione nomina il Revisore dei conti scegliendolo, su proposta della Provincia, nell'ambito del nucleo di controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale previsto dall'art. 44 della L. P. n. 5 del 2006.
4. Il Consiglio dell'istituzione, nell'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione e valutazione dell'attività dell'istituzione, può richiedere pareri alla Consulta dei genitori e/o alla Consulta degli studenti.

Il Dirigente dell'istituzione

Art. 8 - Funzioni del Dirigente dell'istituzione

1. Il Dirigente assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio.

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il Dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il Dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:
 - a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'istituzione e del Collegio dei docenti;
 - b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al Consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della gestione stessa;
 - c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione con il territorio per il migliore utilizzo delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche;
 - d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio dell'istituzione e dal Collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
 - e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
3. Il Dirigente dell'istituzione presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe stabilendone l'ordine del giorno.

4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione, il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti dallo stesso individuati; ai quali può concedere l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità, nonché nel numero massimo, stabiliti dalla Provincia ai sensi della normativa vigente. Il Dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente.
5. Il dirigente presenta almeno due volte all'anno al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Il Collegio dei docenti

Art. 9 - *Composizione del Collegio dei docenti*

1. Il Collegio dei docenti è composto dal Dirigente dell'istituzione e da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
2. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il Collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti.
3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il Collegio dei docenti adotta un proprio regolamento approvato a maggioranza, che definisce le modalità per il proprio funzionamento, prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo

svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.

Art. 10 - Funzioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare:
 - a) adegua i piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal Progetto d'istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
 - b) elabora la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività dell'istituzione definiti dal Consiglio dell'istituzione;
 - c) elabora e delibera la parte didattica del Progetto d'istituto;
 - d) definisce le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e) propone l'attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili;
 - f) formula al Dirigente dell'istituzione proposte di criteri per la composizione delle classi, per la stesura dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle attività extracurricolari, per la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi, tenuto conto delle norme vigenti e dei criteri stabiliti dal Progetto d'istituto;
 - g) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe.
2. Il Collegio dei docenti provvede, altresì, ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.
3. Il Collegio dei docenti può richiedere pareri alla Consulta dei genitori e/o alla Consulta degli studenti.

Il Consiglio di classe

Art. 11 - *Composizione del Consiglio di classe*

1. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli studenti. Del Consiglio di classe fanno parte, a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che coadiuvano rispettivamente i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.
2. I rappresentanti dei genitori e degli studenti del Consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro 50 giorni dall'inizio delle lezioni; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
4. Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente dell'istituzione, e presieduto dallo stesso o da un docente del Consiglio di classe da lui delegato.

Art. 12 - *Funzioni del Consiglio di classe*

1. Il Consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività della classe nel rispetto dei principi e della programmazione previsti dal Progetto d'istituto.
2. Il Consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, predispone l'attività di programmazione didattica e del suo coordinamento, provvede alla valutazione in itinere degli studenti e all'attivazione di eventuali interventi di recupero/sostegno; provvede altresì allo svolgimento degli scrutini intermedi e finali.
3. Il Consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione annuale delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.

4. Per specifiche esigenze, i Consigli di classe possano riunirsi in seduta straordinaria, secondo quanto previsto dal Regolamento interno, anche in forma plenaria, per classi in modalità orizzontale o verticale.

Nucleo interno di valutazione

Art. 13 - *Composizione e durata in carica del Nucleo interno di valutazione*

1. Il Nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 27, comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2006, e dura in carica tre anni. Il numero complessivo dei componenti è di sette, di cui quattro appartenenti alla componente docenti, uno a quella dei genitori, uno alla componente degli studenti e uno al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore.
2. I quattro membri della componente docente sono eletti dal Collegio dei docenti, gli altri tre membri sono nominati, nel rispetto dei profili di competenza rispettivamente dalla consulta dei genitori, dalla consulta degli studenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea. Tutti i membri del Nucleo restano in carica per la durata dell'organo.
3. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 30 giorni l'organo competente provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.
4. La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.
5. Il funzionamento del Nucleo è disciplinato con il Regolamento interno.

Art. 14 - *Funzioni del Nucleo interno di valutazione*

1. Il Nucleo interno di valutazione ha il compito di monitorare e valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto

- d'istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio dell'istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti da istituti di valutazione nazionale e dal comitato provinciale di valutazione, il Nucleo può avvalersi di ulteriori propri indicatori, funzionalmente a quanto previsto dal Progetto d'Istituto.
 3. Alla fine di ciascun anno scolastico il Nucleo elabora un rapporto annuale che è presentato al Collegio dei docenti ed inviato al Consiglio della istituzione, alla Consulta dei genitori e alla Consulta degli studenti, perché possa essere utilizzato in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per eventualmente aggiornare il Progetto d'istituto. Il rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato provinciale di valutazione e al Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.

Revisore dei conti

Art. 15 - *Nomina e durata in carica del Revisore dei conti*

1. Il Consiglio dell'istituzione nomina il Revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.
2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.

Art. 16 - *Funzioni del Revisore dei conti*

1. Il Revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il

Revisore dei conti esamina, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti il Revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione, e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Consulta degli studenti

Art. 17 - Costituzione

1. La Consulta degli studenti dell'istituzione è composta da:
 - a) i rappresentanti degli studenti di ciascun Consiglio di classe;
 - b) i rappresentanti degli studenti membri del Consiglio dell'istituzione;
 - c) i rappresentanti degli studenti dell'istituzione membri eletti nella Consulta provinciale.
2. Il Dirigente provvede alla convocazione della prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti negli organi collegiali.
3. La Consulta elegge un presidente che cura l'organizzazione, la convocazione e l'ordine del giorno delle sedute. Il presidente è tenuto a convocare la consulta anche quando richiesto da almeno 1/3 dei membri di diritto.
4. La carica di membro della Consulta decade con la perdita di status di studente dell'istituzione. Di norma, la Consulta non può effettuare i propri lavori durante l'orario di lezione, e si riunisce secondo le modalità previste dal Regolamento interno.
5. L'istituzione mette a disposizione della Consulta degli studenti i locali e le risorse idonei, nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento delle riunioni, compatibilmente con l'attività scolastica e con le risorse finanziarie.

Art. 18 - Funzioni

1. La Consulta degli studenti promuove, favorisce e realizza la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita dell'istituzione e in particolare:
 - a) assicura opportunità di confronto democratico;
 - b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, discute e formula proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative;
 - c) formula proposte ed esprime pareri richiesti dal Dirigente dell'istituzione, dal Consiglio dell'istituzione, dal Collegio dei docenti e dal Nucleo di valutazione interno, in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi dell'istituzione.
2. Il funzionamento della Consulta degli studenti è disciplinato con il Regolamento interno.

Consulta dei genitori

Art. 19 - Costituzione

1. La Consulta dei genitori dell'istituzione è composta da:
 - a) i rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di classe;
 - b) i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio dell'istituzione;
 - c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 28, che ne facciano richiesta, in numero di due per ciascuna associazione.
2. La Consulta dei genitori è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente dell'istituzione, che provvede alla convocazione della prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti negli organi collegiali.
3. La Consulta elegge un presidente che cura l'organizzazione, la convocazione e l'ordine del giorno delle sedute. Il presidente è tenuto a convocare la consulta anche quando richiesto da almeno 1/3 dei membri di diritto.

4. La carica di membro della Consulta decade con la perdita di status di genitore di studente iscritto presso l'istituzione.
5. L'istituzione mette a disposizione della Consulta dei genitori i locali e le risorse idonei, nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento delle riunioni, compatibilmente con l'attività scolastica e con le risorse finanziarie.

Art. 20 - Funzioni

1. La Consulta dei genitori promuove, favorisce e realizza la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita dell'istituzione e in particolare:
 - d) assicura possibilità di confronto democratico tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
 - e) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa;
 - f) formula le proposte ed esprime i pareri richiesti dal Dirigente dell'istituzione, dal Consiglio dell'istituzione, dal Collegio dei docenti, e dal Nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già erogati dall'istituzione;
 - g) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
2. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal Regolamento interno.

Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 21 - Diritto di riunione e di assemblea

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita della scuola.

2. Al fine di favorire la partecipazione, l'istituzione riconosce le associazioni dei genitori e le associazioni degli studenti che rispettino quanto previsto al comma 3.
3. Il riconoscimento di tali associazioni avviene con deliberazione del Consiglio dell'istituzione, previa valutazione delle loro finalità e dei loro principi statutari, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti e dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno..
4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute, mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse compatibilmente alle proprie disponibilità.

Art. 22 - Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, le strutture e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione dell'istituzione intesa come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

TITOLO III – Strumenti di programmazione e organizzazione

Capo I: Il Progetto d'istituto

Art. 23 - Contenuti del Progetto d'istituto

1. Il Progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri della scuola secondaria di secondo grado nelle varie articolazione degli indirizzi.

2. Il Progetto d'istituto contiene, in particolare:
- a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
 - b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati, anche con riguardo alla presenza di studenti di lingua madre non italiana;
 - c) il quadro dell'offerta formativa curricolare;
 - d) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curricolo;
 - e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, sia con attenzione alle fragilità che alla valorizzazione dell'eccellenza;
 - f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e per l'inserimento degli studenti stranieri;
 - g) i criteri generali per la formazione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni, e per l'utilizzazione del personale dell'istituzione;
 - h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
 - i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati;
 - j) le modalità di partecipazione di studenti e genitori nella vita dell'istituzione;
 - k) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
 - l) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative

- provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica;
- m) le iniziative attivate nell'ambito dell'educazione permanente.

Art. 24 - *Approvazione e durata del Progetto d'istituto*

1. Il Progetto d'istituto è adottato dal Consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente Statuto.
2. Alla elaborazione del Progetto d'istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica presenti in istituto in un'ottica di condivisione e di collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal Consiglio dell'istituzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e la sottopone all'approvazione del consiglio dell'istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del progetto d'istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori e di quella degli studenti.
3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il Consiglio dell'istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione.
4. Il Progetto d'istituto, di durata triennale e aggiornabile annualmente, è approvato dal Consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro tre mesi e mezzo dall'inizio delle lezioni in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell'iscrizione e l'applicazione dall'anno scolastico successivo.
5. Il Progetto d'istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo del sito informatico dell'istituto.

Capo II: La Carta dei servizi

Art. 25 - *Contenuti della Carta dei servizi*

6. La Carta dei servizi dell'istituzione esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
7. In particolare la Carta dei servizi descrive:
 - a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza, e trasparenza;
 - b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
 - c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca, e strutture dell'istituzione;
 - d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
 - e) i servizi amministrativi e le relative procedure;
 - f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
 - g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
 - h) le procedure per i reclami;
 - i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti, sia in merito a quesiti, istanze, reclami.

Art. 26 - *Approvazione e durata della Carta dei servizi*

1. La Carta dei servizi è predisposta da una commissione nominata dal Collegio dei docenti ed è approvata dal Consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce preventivamente il parere del Collegio dei docenti, della Consulta dei genitori e della Consulta degli studenti. Essa è approvata entro 6 mesi dall'adozione dello statuto.
2. La Carta dei servizi ha durata quinquennale e può essere modificata annualmente.
3. La Carta dei servizi è resa pubblica attraverso l'esposizione all'albo dell'istituto e la pubblicazione nel sito informatico dell'istituto.

Capo III: Regolamento interno

Art. 27 - *Contenuti del Regolamento interno*

1. Il Regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti e disciplina in particolare:
 - a) gli orari dell'attività scolastica;
 - b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, le assenze, i ritardi;
 - c) i rapporti scuola - famiglia, i colloqui con i docenti e le comunicazioni dirette dall'istituzione alla famiglia;
 - d) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
 - e) il funzionamento degli uffici e le modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;
 - f) i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, gemellaggi, stage formativi;
 - g) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea delle diverse componenti dell'istituzione, nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;
 - h) i criteri e modalità per l'utilizzo delle attrezzature e sussidi didattici da parte degli studenti.
2. Il regolamento interno inoltre provvede a definire le modalità:
 - a) di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
 - b) per l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
 - c) di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
 - d) di funzionamento della consulta dei genitori e della consulta degli studenti e del nucleo interno di valutazione;
 - e) per la pubblicità degli atti.

Art. 28 - *Approvazione e durata del Regolamento interno*

1. Il Regolamento interno è predisposto da una commissione nominata dal Collegio dei docenti; è approvato dal Consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce preventivamente il parere del Collegio dei docenti, della Consulta dei genitori, della Consulta degli studenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.
2. Il Regolamento interno è reso pubblico attraverso l'esposizione all'albo dell'istituto e la pubblicazione nel sito informatico dell'istituto.

TITOLO IV – Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

Art. 29 - *Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti*

1. L'istituzione riconosce che i diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio rappresentano un valore pedagogico e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, per l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e per l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 30 - *Diritti fondamentali degli studenti.*

1. Il regolamento previsto dall'articolo 33 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:
 - a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;

- b) ad una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
- c) ad essere informato in merito alla vita dell'istituzione, alle sue regole, alle opportunità offerte e, in generale, a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
- d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'istituzione;
- e) di assemblea, di riunione e di associazione;
- f) ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
- g) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 31 - Doveri fondamentali degli studenti.

1. Il regolamento previsto dall'articolo 33 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti prevedendo in ogni caso il dovere:

- a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
- b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
- c) al rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;
- d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
- e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
- f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;

- g) a collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 32 - Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativi, nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
 - b) la responsabilità disciplinare è personale;
 - c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
 - d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.
2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:
 - a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
 - b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
 - c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al

dirigente dell'istituzione, al consiglio di classe per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;

- d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.

Art. 33 - Modalità di approvazione.

1. Il consiglio dell'istituzione entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.
2. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti, della consulta dei genitori e della consulta degli studenti.

TITOLO V – Dell'autonomia finanziaria

Art. 34 - Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto.
2. Il Consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
3. Il Dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il Progetto d'istituto, con gli atti di indirizzo generali del Consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse,

possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo, predisposta dal dirigente dell'istituzione, costituisce uno strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

TITOLO VI – Territorio

Capo I: Rapporti con il territorio

Art. 35 - *Partecipazione a progetti e iniziative*

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca in Europa e nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.
2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa.
In particolare l'istituzione promuove e attua le seguenti azioni:
 - a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, istituendo se del caso tavoli e/o gruppi di lavoro ;
 - b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale;

- c) può costituire, a fini didattici, cooperative, o imprese simulate e altre modalità organizzative simulate funzionali all'attività didattica.

Art. 36 - Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 27, comma 2, del presente Statuto, l'istituzione:
 - a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
 - b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
 - c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d'istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006.
2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.
3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
4. Il Dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio

dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.

5. Tutti i progetti di partecipazione/collaborazione con il territorio attivati dall'istituzione sono oggetto di monitoraggio, verifica e valutazione da parte del Nucleo di valutazione interno.

TITOLO VII – Norme finali

Art. 37 - *Approvazione, revisione e pubblicità dello Statuto*

1. Lo Statuto, ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale n. 5 del 2006, è approvato dal Consiglio dell'istituzione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità ne approva le modifiche.
2. Se per la approvazione dello statuto non viene raggiunto il quorum previsto, la commissione si impegna nelle necessarie modifiche ed integrazioni, e quindi è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3. A seguito dell'approvazione lo Statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
4. Lo Statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e nel sito informatico dell'istituto.